

**TAR LAZIO**  
**Geologi,**  
*competenze univoche*

DI GABRIELE VENTURA

I percorsi professionali di **geologi**, ingegneri e architetti non sono totalmente equiparabili. Così, per assegnare un incarico dirigenziale in un ambito specifico di una delle tre professioni non si può non tenere conto della differente preparazione e competenza. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con la sentenza n. 3757/2012 (depositata il 26 aprile scorso), annullando la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 7618/Stc dell'8 settembre 2010), recante i «Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all'art. 59 del dpr n. 380/2001». In particolare, il Tar ha accolto parzialmente il ricorso presentato, tra gli altri, dal Consiglio nazionale dei **geologi**, guidato da Gian Vito Graziano, contestando la circolare nella parte in cui prevedeva, per il direttore di tali laboratori, indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria e architettura. Questo perché, secondo i giudici, sia la legge n. 112/63 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo), sia il dpr n. 328/2001, indicano tali prove come specifiche dell'attività del geologo. «Invece», prosegue la sentenza, «tali attività, non figurano rispetto alla disciplina degli architetti (art 16 dpr 328/01) e solo in parte per gli ingegneri (art 46 dpr 328/01 che fa riferimento alle opere geotecniche solo per l'ingegneria civile). Lo stesso Tribunale, comunica il Cng in una nota, con la sentenza n. 3761/2012 ha annullato anche la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

recante i Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai laboratori per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'art. 59 del dpr n. 380/2001, «ritenendo che l'art. 59 del dpr 380/2001 e le norme tecniche per le costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni e alle prove in sito».

